

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 13

Adunanza 8 aprile 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CASTELLAMONTE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - D.C.C. N. 66 DEL 23/12/2003 - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 326-91774/2003

Sotto la presidenza del Vicepresidente dott. GIUSEPPE GAMBA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti il Presidente MERCEDES BRESSO e gli Assessori FRANCO CAMPIA e BARBARA TIBALDI.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Castellamonte risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 118-16892 del 22/06/1982, successivamente modificato con le seguenti Varianti approvate rispettivamente, con deliberazione G.R. 86-23947 del 11/10/1988 e con deliberazione G.R. 19-18421 del 21/04/1997;
- successivamente all'entrata in vigore della L.R. 29 luglio 1997, n. 41, che ha classificato le varianti in strutturali, obbligatorie e parziali, ha approvato otto Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77:
 - con deliberazione C.C. n. 80 del 30/10/1998;
 - con deliberazione C.C. n. 15 del 18/05/1999;
 - con deliberazione C.C. n. 46 del 29/10/1999;
 - con deliberazione C.C. n. 47 del 29/10/1999;
 - con deliberazione C.C. n. 30 del 17/04/2000;
 - con deliberazione C.C. n. 52 del 20/09/2000;
 - con deliberazione C.C. n. 13 del 06/03/2001;

- con deliberazione C.C. n. 33 del 01/10/2001;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 57 del 31/10/2002, una Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 66 del 23/12/2002, una ulteriore Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 24/02/2003, gli atti per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

considerato che al Comune di Castellamonte sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 8.845 abitanti nel 1971, 9.046 abitanti nel 1981, 8.976 abitanti del 1991 ed 8.999 abitanti nel 2001, dati che confermano un andamento demografico sostanzialmente costante, in lieve incremento nell'ultimo decennio;
- superficie territoriale: 3.886 ettari, così suddivisi: 1.386 di pianura, 324 di collina e 2.176 di montagna; 1.761 ettari presentano pendenze inferiori ai 5°, 1.691 hanno pendenze tra i 5° e i 20° e 433 ettari pendenze superiori ai 20°; risulta pertanto che il **54%** del territorio ha pendenza superiore ai 5°. Per quanto attiene la Capacità d'uso dei Suoli, 783 ettari appartengono alla Classe II. È anche caratterizzato dalla presenza di **aree boscate**, su una superficie di 1.569 ettari, che costituiscono il **40%** circa dell'intero territorio comunale;
- sistema produttivo: appartiene all'*Ambito di valorizzazione produttiva* del P.T.C., che fa capo al Comune stesso di Castellamonte;
- risulta compreso nel Circondario di Ivrea, Sub-ambito "*Area Castellamonte*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub ambito, da ricercarsi anche per iniziativa dei Comuni interessati;
- insediamenti residenziali: risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- centro servizi: è centro locale, sede di servizi interurbani a scala locale, individuato dalla Provincia come livello IV inferiore;
- appartiene alla Comunità Montana "*Valle Sacra*";
- fa parte del *Patto Territoriale del Canavese* (insieme ad altri 121 comuni, a 5 comunità montane e a numerose associazioni, consorzi e società) promosso nel marzo 1997 dalla Città di Ivrea, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
- è individuato dal P.T.C. come centro turistico di *interesse provinciale* e come centro storico *di media rilevanza*;
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalla ex S.S. n. 565 (ora di competenza provinciale dall'innesto con S.S. 26, cioè da Ivrea a Parella - Castellamonte - Rivarolo Canavese) e dalle Strade Provinciali n. 56, 58, 59 e 222;
 - è interessato da un progetto di potenziamento della S.P. n. 222, previsto dal P.T.C.;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dai Torrenti Orco, Malesina, Savenca e Canale dei Molini, i cui corsi sono compresi nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detti corsi d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Torrente Boriana, Torrente Piova, Rio della Verna;
 - il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 346 ettari di territorio comunale (9%del totale), la presenza

di un limite di progetto tra fascia B e C, con una estensione pari a m. 1.836 ed areali di frane attive e non perimetrate; che il Comune dovrebbe convalidare attraverso l'analisi idrogeologica allegata al P.R.G.C. e proporre di modificare sulla base di fondate motivazioni tecnico scientifiche;

- tutela ambientale:

- Area Protetta Regionale Istituita: Riserva Naturale Speciale dei Monti Pelati e Torre Cives, che interessa una superficie comunale di 82 ettari, nel quale insiste il Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10013 "*Monti Pelati e Torre Cives*";
- Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10047 "*Scarmagno-Torre Canavese (Morena Destra d'Ivrea)*";

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegata agli elaborati del P.T.C.);

rilevato che il Comune di Castellamonte, con la deliberazione testè citata, propone:

- su richiesta della Ditta SIBAC, lo stralcio di una porzione d'area del P.I.P. "*INI - industriale di nuovo impianto*" di mq 10.540;
La porzione stralciata assume la nuova destinazione di "*... pertinenza degli impianti esistenti ...*", con possibilità di attuare ampliamenti fino al 50% della superficie fondiaria; gli elaborati della Variante non precisano l'attuale destinazione di zona prevista dal P.R.G.C.;
- l'individuazione di una nuova area produttiva "*INI*", avente superficie di mq. 13.650, sita a sud della S.P. 222 (tratto per Bairo), da destinare a P.I.P.;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 66/2002 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata;

evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia ed ai progetti sovracomunali approvati;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 28/03/2003, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare osservazioni, delle quali si ritiene di condividere il contenuto;

visti:

- il 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

DELIBERA

1. **di formulare**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Castellamonte, adottato con deliberazione C.C. n. 66 del 23/12/2002:

a) si rileva che gli elaborati di Variante al P.R.G.C. sono carenti ed incompleti nella descrizione e nella motivazione delle scelte proposte.

Inoltre la mancanza degli estratti delle Norme Tecniche di Attuazione degli articoli interessati e le tavole di piano prive di legenda esplicativa rendono difficoltoso comprendere quanto proposto.

Come già osservato più volte dalla Provincia in occasione di precedenti provvedimenti, occorre prestare particolare attenzione quando si procede ad una modifica del Piano regolatore, in quanto la "Variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una Variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "Variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della Variante stessa;

b) è necessario che l'Amministrazione Comunale verifichi la sussistenza dei requisiti di applicabilità delle procedure previste per le "Varianti Parziali", in quanto non viene dimostrato il rispetto delle prescrizioni del comma 4 lett. f) dell'art. 17 della L.R., con riferimento all'incremento di superficie territoriale destinata ad attività produttive ed alla possibilità di ampliamento "... fino al 50% della superficie fondiaria ...", e con eventuali incrementi già effettuati con precedenti varianti parziali;

c) con riferimento alla nuova localizzazione dell'area "INI" lungo la S.P. 222 - collegamento per Bairo, si ricorda che, in base a quanto stabilito dall'art. 28 L.R. n. 56/77 e dal P.T.C., l'area stessa non potrà comunque avere accessi diretti dalla citata strada provinciale.

Si ribadisce pertanto il consiglio già espresso in occasione della precedente Variante parziale, di prendere contatto con il Servizio Programmazione e Pianificazione Viabilità della Provincia preliminarmente alla formazione di ulteriori varianti al Piano Regolatore;

d) si rileva, infine che la Variante, prevedendo un incremento delle aree produttive, è del tutto priva di documentazione geologico-tecnica. Si richiamano in proposito i disposti di cui all'art. 14, primo comma, punto 2, lettera b) della L.R. n. 56/77, la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996, n. 7/LAP "Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici" e la Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare stessa, datata dicembre 1999, la quale precisa che "... si ritiene necessario che le indagini di cui alla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77.";

2. **di dare atto** che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;
3. **di trasmettere** al Comune di Castellamonte la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Vicepresidente
f.to G. Gamba